

ALLEGATO B)

TRIBUNALE ORDINARIO BUSTO ARSIZIO

Presidenza

E

S.I.ECO. s.r.l.

Il Presidente

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

che fra il Tribunale ordinario di Busto Arsizio e il Comune di Cassano Magnago è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 26/9/2012;

che, ai sensi di tale accordo, il Comune, fra l'altro si è impegnato a favorire l'applicazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, anche nei confronti di società partecipate;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e — in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Tribunale monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001,

CONSIDERATO

che S.I.ECO. S.r.l., con sede legale a Cassano Magnago, via Carabelli, 9, C.F. e P.I. 02237090028, qui rappresentata dal Geom. FRASCELLA Antonio, nato a Zurigo (EE), il 5.9.1969, che interviene quale amministratore unico della società sopra indicata, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Antonino Mazzeo Rinaldi, Presidente del Tribunale di Varese, giusta delega di cui in premessa e la S.I.ECO. S.r.l., come sopra, identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART.1

Attività da svolgere

La Società S.I.ECO S.r.l., in premessa precisata, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

La Società S.I.ECO S.r.l. specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) per ciascun ente sottoscrittore viene inserita la dicitura di cui alla scheda allegata C).

ART.2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

La pena sostitutiva potrà essere applicata solo a beneficio di cittadini preferibilmente residenti nell'ambito dei comuni di competenza della sezione avente sede in Busto Arsizio.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART.3

Coordinatori delle prestazioni

La Società S.I.ECO S.r.l. consente alla prestazione dell' attività non retribuita ed individua, ai sensi dell'art.2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio amministratore unico la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

La Società S.I.ECO S.r.l., per il tramite del suddetto amministratore unico incaricato di coordinare le prestazioni, individua un operatore che, sulla scorta di incarico formale, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

La Società S.I.ECO S.r.l. si impegna a comunicare tempestivamente, al Presidente del tribunale, eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzativa incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4 Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, S.I.ECO. S.r.l. si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

ART.5 Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali

E' fatto divieto alla società S.I.ECO S.r.l. di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, i cui oneri rimangono a carico della società S.I.ECO. S.r.l.

ART.6 Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART.7 Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

ART.9
Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di anni tre.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generali Affari Penali
Varese,

F.TO IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Varese
(dott. Antonino Mazzeo Rinaldi)

F.TO S.I.ECO s.r.l.
Amministratore Unico
(Geom. Antonio Frascella)